

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 26 maggio 2023, in Volterra

TRA

la Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A.

E

le Rappresentanze Sindacali Aziendali

premesse

- In data 4 aprile 2023, la Cassa ha fornito una specifica comunicazione alle OO.SS. aziendali, con la quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 19 dicembre 2019 per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali, le stesse venivano informate della necessità di conseguire obiettivi di produttività e redditività, tali da garantire l'equilibrato sviluppo dell'azienda, mediante una riduzione dei costi operativi non ché del personale, attraverso un piano di uscite volontarie.
- Nel corso del confronto che ne è seguito:
 - o la Cassa ha precisato la necessità di attuare un piano di uscite volontarie di non più di 40 unità;
 - o la Cassa stessa ha quindi rappresentato la propria disponibilità a ricercare con le OO.SS. idonee soluzioni atte a garantire il raggiungimento degli obiettivi richiamati, solo ed esclusivamente attraverso il ricorso alle prestazioni straordinarie del "Fondo di Solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito" di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), DI. 83486/2014 (di seguito anche il "**Fondo di Solidarietà**");
 - o le OO.SS, per parte loro, hanno dichiarato quanto segue:
 - tale obiettivo potrà essere conseguito con il ricorso al pensionamento e alle prestazioni straordinarie del Fondo, con versamento all'INPS dei contributi, tenendo a riferimento l'ultima RAL, fino al termine del periodo di permanenza nel Fondo e mantenimento dei benefici previsti per i lavoratori in forza;
 - per tutti i soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso al Fondo, ma che per specifiche previsioni di legge (es. percettori assegno ordinario di invalidità) non abbiano la possibilità di accedervi, le OO.SS. sottolineano la necessità di procedere alla ricerca congiunta tra le Parti di soluzioni omogenee e non penalizzanti rispetto alle condizioni loro riconosciute nel caso che avessero potuto accedere al Fondo.

Al termine del suddetto confronto, le Parti hanno stipulato il presente accordo.

PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 1 — Criteri di individuazione dei lavoratori destinatari delle misure del presente accordo

Al fine di poter ottenere le uscite di cui in premessa e di attenuare quanto più possibile le relative ricadute sul personale attualmente in forza, viene concordemente stabilito di utilizzare la volontarietà quale unico criterio di individuazione dei lavoratori destinatari delle misure del presente accordo, tra quelli in possesso dei seguenti requisiti:

- a) il personale che, alla data stabilita per la risoluzione del rapporto di lavoro, e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2023, sia in possesso dei requisiti di legge previsti per avere diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, anche se abbia diritto al mantenimento in servizio;
- b) i dipendenti che matureranno i requisiti di età e anzianità contributiva utili ed accederanno al trattamento pensionistico AGO entro e non oltre - da intendersi quale periodo massimo di permanenza di ciascun lavoratore nel Fondo di Solidarietà con diritto alle prestazioni straordinarie - 42 (quarantadue) mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, che dovrà avvenire entro il 30 giugno 2023, fatta eccezione per i dipendenti di cui al paragrafo 2.4., come di seguito precisato.

Nei confronti dei lavoratori così individuati, fino ad un massimo di 40 unità, saranno implementate le misure previste dagli artt. 2 e 3 che seguono.

Ove il numero di lavoratori in possesso dei suddetti requisiti, che manifestino nei termini ed alle condizioni di seguito indicate la loro adesione alle misure qui previste, sia superiore al numero massimo di 40 unità previsto dal presente accordo, si utilizzerà anzitutto il criterio di maggior prossimità ai requisiti pensionistici AGO e, a parità di prossimità, il criterio del possesso dei requisiti di cui alla Legge 104/1992 art. 3, e, a parità anche di possesso di tali requisiti, l'invalidità ai fini del collocamento obbligatorio in assenza di assegno ordinario e subordinatamente il criterio della maggiore anzianità anagrafica.

Le Parti si riservano, comunque, di esaminare le richieste di adesione eccedenti il numero individuato di 40 al fine di ricercare una soluzione condivisa.

Art. 2 — Risoluzione del rapporto di lavoro con accesso alle prestazioni del "Fondo di Solidarietà per il settore del credito" (parte straordinaria) - Trattamenti

2.1. Requisiti

Le Parti concordano di attivare le prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), D.I. 28 luglio 2014, per un periodo massimo di 42 mesi (le "Prestazioni del Fondo di Solidarietà"), per le categorie dei quadri direttivi e delle aree professionali.

Potranno accedere alle Prestazioni del Fondo di Solidarietà i dipendenti che matureranno i requisiti di età e anzianità contributiva utili ed accederanno al trattamento pensionistico

AGO entro e non oltre - da intendersi quale periodo massimo di permanenza di ciascun lavoratore nel Fondo di Solidarietà con diritto alle prestazioni straordinarie, fino alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico - 42 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. La cessazione del rapporto di lavoro dovrà avvenire entro il 30 giugno 2023, fatta eccezione per i dipendenti di cui al paragrafo 2.4. che segue, il cui rapporto - fermo il requisito della decorrenza del trattamento pensionistico AGO entro e non oltre il 1° gennaio 2027 - potrà cessare successivamente, ma in ogni caso entro il 31 luglio 2023, decorso un mese dalla trasformazione del rapporto da part-time a full-time.

La Parti si riservano di valutare la situazione di quei lavoratori che, pur avendo i requisiti per accedere alla misura prevista dal presente art. 2, per specifiche previsioni di legge che li riguardano (es. percettori assegno ordinario di invalidità) non abbiano la possibilità di accedervi.

2.2. Modifiche normative al sistema previdenziale nazionale

In caso di modifiche alle normative sui requisiti di accesso alla pensione AGO che possano avere un impatto negativo sui dipendenti aderenti al Fondo di Solidarietà, le Parti si incontreranno entro 20 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per analizzare congiuntamente il contesto normativo di riferimento, al fine di considerare tempestivamente eventuali impatti per gli aderenti ai Fondi di Solidarietà, per stabilire, entro 60 giorni, le conseguenti soluzioni che dovessero rendersi necessarie ad evitare ogni ricaduta negativa sui lavoratori in esodo seguendo anche l'evoluzione di quanto al riguardo sarà definito in sede nazionale.

2.3. Ulteriori misure per il personale nel Fondo

Ai dipendenti che accederanno alle prestazioni straordinarie del Fondo ai termini sopra previsti, sarà garantita:

- la possibilità per i lavoratori di chiedere il riscatto della posizione individuale maturata a PreviBank, secondo i limiti e le regole del previste da tale fondo pensione;
- la conservazione, per il periodo di fruizione dei trattamenti del Fondo di Solidarietà, delle provvidenze per la copertura sanitaria con le stesse modalità tempo per tempo previste per il personale in attività di servizio;
- la conservazione delle condizioni previste dalle disposizioni interne per i dipendenti della Cassa riguardanti i mutui prima casa già in essere e l'accesso agli altri finanziamenti e servizi della cassa medesima secondo quanto espressamente previsto per i dipendenti.
- Previsione di un'apposita linea di credito a tempo determinato ed alle condizioni riservate ai dipendenti, cui potrà far ricorso il personale che aderisce al Fondo di Solidarietà per il periodo intercorrente tra risoluzione del rapporto di lavoro e la liquidazione da parte dell'INPS dell'assegno straordinario di sostegno al reddito previsto da suddetto Fondo.

2.4. Part Time

I dipendenti con contratto part-time che aderiranno al Fondo potranno rientrare full-time nel mese precedente la risoluzione del rapporto di lavoro; in questo caso i versamenti

contributivi all'INPS faranno riferimento alla RAL calcolata ragguagliando ad anno la retribuzione del mese lavorato ad orario intero.

2.5. Ecocert

Ai fini del presente accordo, tutti i dipendenti che hanno interesse ad aderire al Piano e nati prima del 30/06/1965 dovranno presentare, all'Ufficio Gestione Risorse Umane della Cassa, entro il prossimo 29 maggio 2023, la certificazione INPS Ecocert (Comunicazione certificativa del conto assicurativo ai sensi dell'art. 54, legge 9 marzo 1989, n.88), richiesto direttamente dal dipendente o avendo conferito apposita delega alla Banca. Nel caso in cui vi siano dipendenti che abbiano fatto richiesta dell'Ecocert (direttamente o tramite delega) entro il 20 aprile 2023 e non siano comunque in possesso del relativo documento entro il 29 maggio 2023 per cause a loro estranee, questi verranno comunque specificamente considerati al fine della richiesta di adesione volontaria all'esodo, ferme le necessarie verifiche sulla possibilità di accedere agli strumenti previsti dal presente accordo una volta disponibile il predetto documento.

2.6. Condizioni

Resta inteso che l'accesso alle Prestazioni del Fondo di Solidarietà è condizionato, oltre che agli adempimenti sopra elencati:

- a) alla sussistenza, con riferimento a ciascun lavoratore, dei requisiti di cui al D.I. 83486/2014 e ss.mm.ii.;
- b) all'invio entro il 5 giugno 2023 mediante e-mail (fondo2023@cervolterra.it) all'Ufficio Gestione Risorse Umane della Cassa – di una dichiarazione (Allegato 1) con la quale il lavoratore dovrà manifestare la propria volontà di accedere alle prestazioni straordinarie e, a tal fine, di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro con la Cassa ad una data concordata e comunque entro il 30 giugno 2023, ovvero entro il 31 luglio 2023 con riferimento ai lavoratori di cui al paragrafo 2.4.; le domande di adesione prevederanno esplicitamente la continuità del versamento dei contributi sindacali a favore della Organizzazione Sindacale di appartenenza;
- c) all'effettiva cessazione del rapporto di lavoro entro e non oltre il 30 giugno 2023, ovvero entro il 31 luglio 2023 con riferimento ai lavoratori di cui al paragrafo 2.4, con adempimento di quanto prescritto dall'art. 26 D.Lgs. 151/2015 (la presentazione della documentazione attestante l'avvenuta convalida dovrà avvenire necessariamente entro la data di formalizzazione dell'accordo in sede protetta di cui al punto d) e costituirà condizione per il perfezionamento dell'accordo medesimo e dunque anche per la maturazione del diritto alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà);
- d) alla sottoscrizione entro la data di cessazione del rapporto di un verbale di conciliazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 410 c.p.c. e seguenti e 2113 ultimo comma, cod. civ., vedi allegato, con il quale il lavoratore e la Cassa risolvono consensualmente il rapporto di lavoro e il lavoratore rinuncia, ex artt. 1965, 1975 e 1976 cod. civ., ad ogni diritto e pretesa derivanti o anche solo occasionati dall'intercorso rapporto di lavoro e dalla sua cessazione, ivi incluso il preavviso e la

relativa indennità sostitutiva, fatta salva la verifica, sotto il profilo esclusivamente contabile, di tutte le spettanze di fine rapporto, compreso il TFR, a fronte della corresponsione di un importo lordo pari a 500,00 (cinquecento) Euro, che sarà erogato in favore del lavoratore a titolo di corrispettivo della transazione generale novativa e assoggettato a tassazione separata e a contribuzione previdenziale. Analoga dichiarazione liberatoria con rinuncia ad ogni eventuale pretesa nei confronti del lavoratore sarà rilasciata dalla Cassa, salvi il dolo e la colpa grave, accertata da sentenza passata in giudicato e comunque con avvio dell'azione entro 42 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

I dipendenti che percepiranno l'assegno straordinario a carico del "Fondo di Solidarietà per il settore del credito" avranno l'obbligo, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e durante tutto il periodo di erogazione dell'assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione alla Cassa ed al Fondo stesso, tramite la competente sede INPS, dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendente o autonomo, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro; il tutto in ragione della prevista revoca totale o parziale dell'assegno e della contribuzione correlata; in caso di mancata osservanza dell'obbligo in parola, troveranno applicazione le sanzioni previste dal D.I. 83486/2014.

In riferimento all'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà per il Settore del Credito, per quanto non previsto dal presente accordo, si fa rinvio al Decreto Interministeriale 28/07/2014, n. 83486.

Art. 3 - Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro incentivata

I dipendenti che entro la data del 30 giugno 2023 avranno maturato il diritto all'accesso ai trattamenti pensionistici AGO, anche se con diritto al mantenimento in servizio, potranno optare – presentando domanda entro il 5 giugno 2023 – per lo scioglimento del rapporto di lavoro, entro il 30 giugno 2023, per risoluzione consensuale, con riconoscimento di una somma a titolo di incentivazione all'esodo pari a n. 2 (due) Mensilità di retribuzione lorda, calcolate come segue: RAL / 13 (dunque, senza incidenza rateo tredicesima mensilità) ("Incentivo").

Ai fini del presente accordo, per "RAL" si intende convenzionalmente la retribuzione contrattuale fissa lorda ordinaria (dunque, calcolata con riferimento ai soli elementi retributivi lordi indicati nella testata del cedolino paga, sub voce "TOTALE") percepita dal lavoratore nel mese di Maggio 2023, moltiplicata per 13 mensilità, con esclusione quindi di tutte le voci retributive non ricorrenti e/o variabili. Resta fermo che in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale la sub voce "TOTALE" sarà riproporzionata in base alla percentuale part-time.

Il diritto alla maturazione e all'erogazione dell'Incentivo è condizionato:

- a) alla sussistenza dei requisiti sopra indicati (maturazione dei requisiti pensionistici entro il 30 giugno 2023) risultante da Ecocert;
- b) all'invio entro il 5 giugno 2023 mediante e-mail (fondo2023@crvolterra.it) all'Ufficio Gestione Risorse Umane della Cassa – di una dichiarazione (Allegato 2) con la quale il lavoratore dovrà manifestare la propria volontà di

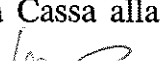
- risolvere consensualmente il rapporto di lavoro con la Cassa ad una data indicata dalla Cassa e comunque entro il 30 giugno 2023;
- c) all'effettiva cessazione del rapporto di lavoro alla data che sarà indicata dalla Cassa e comunque entro il 30 giugno 2023;
 - d) con adempimento di quanto prescritto dall'art. 26 D.Lgs. 151/2015 (la presentazione della documentazione attestante l'avvenuta convalida dovrà avvenire necessariamente entro la data di formalizzazione dell'accordo in sede protetta di cui al punto d) e costituirà condizione per il perfezionamento dell'accordo medesimo e – dunque – anche per la maturazione del diritto all'incentivazione);
 - e) alla sottoscrizione entro la data di cessazione del rapporto di lavoro (o altra data successiva indicata dalla Cassa) di un verbale di conciliazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 410 c.p.c. e seguenti e 2113, ultimo comma, cod. civ., con il quale il lavoratore e la Cassa risolvono consensualmente il rapporto di lavoro e il lavoratore rinuncia, ex artt. 1965, 1975 e 1976 cod. civ., ad ogni diritto e pretesa comunque derivanti o anche solo occasionati dall'intercorso rapporto di lavoro e dalla sua cessazione (ivi incluso il preavviso e la relativa indennità sostitutiva), fatta salva soltanto la verifica, sotto il profilo esclusivamente contabile, di tutte le spettanze di fine rapporto, compreso il TFR; analoga dichiarazione liberatoria con rinuncia ad ogni eventuale pretesa nei confronti del lavoratore sarà rilasciata dalla Cassa, salvi il dolo e la colpa grave, accertata da sentenza passata in giudicato e comunque con avvio dell'azione entro 42 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

L'Incentivo sarà erogato in unica soluzione entro 30 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, e non sarà soggetto a contribuzione ai sensi dell'art. 12 della legge n. 153/1969, come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. n. 314 /1997, e sarà sottoposto a tassazione separata secondo i criteri di imposizione di cui agli art. 17 e 19 del DPR n. 917/1986.

In aggiunta all'Incentivo sarà erogato in favore del dipendente, nei medesimi termini di cui al paragrafo che precede, un importo lordo pari a 500,00 (cinquecento) Euro, come voce separata, a titolo di corrispettivo della transazione generale novativa e assoggettato a tassazione separata e a contribuzione previdenziale.

Art. 4 — Ulteriori condizioni

Le Parti concordano altresì che:

- non verranno stipulati contratti di nessuna tipologia con i dipendenti collocati nel Fondo di Solidarietà, compresa la consulenza o la collaborazione, fino al termine della durata della procedura di esodo (31.12.2026), fatta eccezione per dipendenti con specifiche professionalità e comunque nel limite massimo di 4 risorse e per un periodo massimo di sei mesi, a scopo di affiancamento e formazione di una nuova risorsa;
- la Cassa provvederà ad assumere a tempo indeterminato:
 - o i 12 lavoratori somministrati attualmente in forza e già presso la Cassa alla data del 31/12/2022, in caso di 30 adesioni al Fondo di Solidarietà, 

o e un numero di lavoratori pari al 50% delle ulteriori adesioni oltre alle 30.
Le assunzioni dei somministrati sopra individuati saranno effettuate entro il 31/12/2023, in base all'anzianità di servizio. Le ulteriori assunzioni verranno effettuate in un arco temporale di 12 mesi a decorrere dal 30 giugno 2023, secondo le esigenze della Cassa.

Art. 5 — Incontro di verifica

Le parti si incontreranno entro il 9 giugno 2023 al fine di verificare il numero delle adesioni presentate ai sensi del presente accordo; prima di tale data la Cassa comunicherà settimanalmente alle OOSS il numero delle adesioni pervenute.

Tutte le uscite avvenute a qualunque titolo (fatta salva la giusta causa) dalla data di avvio della presente procedura (04/04/23) e fino al 31/07/2023 saranno computate ai fini del perseguimento degli obiettivi numerici della presente procedura.

Qualora il numero delle adesioni alle misure di cui agli artt. 2 e 3 del presente accordo risultasse pari ad almeno 30 unità, la procedura si considererà completata. Nel caso in cui le adesioni non risultassero pari ad almeno 30 unità, la Cassa non darà seguito alle misure previste dal presente accordo, considerando esaurita la presente procedura di tensione occupazionale.

Le Parti concordano che eventuali problematiche occupazionali che dovessero presentarsi dalla data della firma del presente accordo fino al 31.12.2026 saranno gestite prioritariamente attraverso il ricorso al Fondo in relazione agli esuberi individuati dalla Cassa.

Le Parti, pertanto, dato atto del raggiunto accordo, dichiarano definitivamente esaurita la procedura in tema di tensioni occupazionali di cui all'art. 22 del CCNL Credito, avviata con comunicazione del 4/4/2023.

Le Parti convengono e si danno atto che l'efficacia integrale del presente Accordo, i cui termini sono definitivi tra le Parti, è sottoposta alla condizione sospensiva del ricevimento in CRV delle autorizzazioni da parte degli Enti competenti per l'aumento del capitale sociale, che sono attese entro il 30 giugno 2023 (la "**Condizione Sospensiva**"). Qualora entro tale data le Parti constatassero il mancato avveramento della Condizione Sospensiva, le stesse si incontreranno per valutare i nuovi termini del presente Piano di Esodo.

Le RSA

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.

FISAC CGIL

FAB

UCCA

FIRSTCISL

